

COMUNE DI VICENZA

N. 2.659 di Racc.

N. 29.174 di Rep.S.

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.**

CUP B91H23000180001 CIG B1DAFD77B8

REPUBBLICA ITALIANA

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 25 (venticinque) del mese di
ottobre 2024 (duemilaventiquattro).

Avanti a me, **dott.ssa Stefania Di Cindio**, nata a Torino il 3 febbraio 1967,
Segretario Generale del Comune di Vicenza, autorizzata per legge a rogare i
contratti nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

dott.ssa Micaela CASTAGNARO, nata a Verona il 20 luglio 1962,
Dirigente comunale, domiciliata per la carica in Vicenza presso la Sede
comunale, la quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza,
Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto
qui di seguito autorizzata, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale, degli artt. 24 e 28
del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del
Decreto di nomina sindacale P.G.N. 217476 del 29 dicembre 2023, nella sua
qualità di Direttore del Settore "Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari
Opportunità" del Comune stesso, in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 1925 del 10.09.2024, esecutiva ai sensi di Legge, di seguito

denominata semplicemente “Stazione Appaltante”,

signor Fabio PIUBELLO, nato a Zevio (VR) il 17 gennaio 1977, codice fiscale PBLFBA77A17M172C, che interviene ed agisce in rappresentanza della Società “COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO”, con sede legale in San Bonifacio (VR), via Mazzini n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 01843260231, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal 21.03.2022 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al numero VR-200625 di REA, capitale sociale € 202.687,00 (duecentoduemilaseicentottantasette/00), deliberato, sottoscritto e interamente versato, nella misura esistente in base all’ultimo bilancio presentato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione e Consigliere di Gestione della Società stessa, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, Documento n. T575429963 del 30/09/2024, di seguito denominato semplicemente “Appaltatore”.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 577 del 28 marzo 2024, è stato stabilito di procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE” della durata di trenta mesi, rinnovabile per pari periodo, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs. 36/2023, approvando contestualmente il capitolato speciale d’appalto allegato sub lett. “A” al presente contratto;

- con determinazione dirigenziale n. 1925 del 10 settembre 2024, il servizio di cui sopra è stato aggiudicato in via definitiva alla Società "COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO", con sede legale in San Bonifacio (VR), per l'importo offerto di € 2.086.167,80 (duemilioniottantaseimilacentosessantasette/80) per l'esecuzione del servizio, oltre ad € 29.000,00 (ventinovemila/00) quali oneri non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 2.115.167,80 (duemilionicentoquindicimilacentosessantasette/80) oltre I.V.A. di legge, stabilendo, contestualmente, la decorrenza del medesimo dal 1 novembre 2024 fino al 30 aprile 2027.

TUTTO CIO' PREMESSO:

I predetti Signori comparenti, della cui identità personale sono certa, rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1) PREMESSE, OGGETTO E LUOGO DEL CONTRATTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, "COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO", con sede legale in San Bonifacio (VR), che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo al "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE", decorrente dal 1 novembre 2024 fino al 30 aprile 2027, rinnovabile per pari periodo.

Il servizio oggetto del presente contratto consiste nell'insieme delle prestazioni di natura socio-assistenziale, svolte prevalentemente a domicilio,

rivolte a persone che si trovano in situazione di difficoltà per la perdita parziale dell'autonomia. Gli obiettivi sono il miglioramento della qualità di vita ed il benessere della persona assistita e della sua famiglia, al fine di ritardare il più possibile o evitare l'istituzionalizzazione. Gli utenti del servizio sono principalmente persone anziane e/o adulte non autonome, residenti nel Comune di Vicenza. Sono altresì utenti del servizio i beneficiari delle misure previste nel "Piano di interventi per l'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà". In particolare, così come indicato all'art. 1 del capitolato speciale allegato, sono oggetto di contratto:

- le prestazioni di collaborazione familiare, da realizzarsi da parte di personale generico,
- le prestazioni di assistenza domiciliare, da realizzarsi da parte di personale in possesso del titolo di operatore socio-sanitario,
- le prestazioni di coordinamento.

3. L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, alle condizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara del 28 maggio 2024, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, della quale si richiama integralmente la "RELAZIONE TECNICA" per costituirne vincolo contrattuale, che si considerano tutti allegati al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, e nel capitolato speciale d'appalto di cui alla determinazione dirigenziale n. 577 del 28 marzo 2024, allegato al presente contratto sub lett. A), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. 2) DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di 30 (trenta) mesi, a decorrere dal 1

novembre 2024 fino al 30 aprile 2027.

2. La Stazione appaltante, come indicato all'art. 2 del capitolato allegato, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva di rinnovare il presente contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 30 (trenta) mesi, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

3. Inoltre, allo scopo di garantire la continuità del servizio, come indicato dal medesimo art. 2 del capitolato allegato, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 citato, è prevista un'opzione di proroga del presente contratto fino ad un periodo di 3 (tre) mesi, che potrà essere attivata dalla Stazione Appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal presente contratto.

ART. 3) AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale complessivo stimato del servizio, ammonta ad € 2.115.167,80 (duemilionicentoquindicimilacentosessantasette/80), di cui € 29.000,00 (ventinovemila/00) quali oneri non soggetti a ribasso, ed € 2.086.167,80 (duemilioniottantaseimilacentosessantasette/80) per l'esecuzione del servizio. Pertanto i prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuna delle prestazioni, sono determinati come segue:

- a) prestazioni di assistenza domiciliare (SAD), n. 70.000 (settantamila) ore massime stimate per trenta mesi - € 21,98 (ventuno/98) l'ora,
- b) prestazioni di collaborazione familiare (COLF), n. 24.000 (ventiquattromila) ore massime stimate per trenta mesi - € 20,41 (venti/41)

l'ora,

c) prestazioni di coordinamento, n. 2.340 (duemilatrecentoquaranta) ore massime stimate per trenta mesi - € 24,67 (ventiquattro/67) l'ora.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il presente contratto è stipulato interamente a *misura*, con i vincoli inderogabili di cui all'art. 3 del capitolato allegato; l'importo contrattuale di cui sopra, è meramente presuntivo fino al massimo delle ore sopra indicate. Saranno remunerate esclusivamente le ore di servizio autorizzate dalla Stazione appaltante ed effettivamente erogate. In nessun caso l'Appaltatore potrà richiedere di essere remunerato per un monte ore minimo.

ART. 4) REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo contrattuale, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio, come indicato all'art. 4 del capitolato allegato.

ART. 5) PRESTAZIONI DA EROGARE E PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

La tipologia delle prestazioni da erogare, meglio descritte all' art. 5 del capitolato allegato, sono descritte nel P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), definito dal Servizio Sociale Professionale in accordo con l'utente e/o con chi ne cura gli interessi, nei limiti delle risorse disponibili e

secondo priorità d'intervento, così come previsto dal Regolamento delle Prestazioni e dei Servizi Sociali (delibera di Consiglio comunale n. 16/2018); nel P.A.I., che ha scadenza di norma annuale ed eventualmente rinnovabile, vengono rappresentati, come meglio indicato all'art. 7 del medesimo capitolato allegato, la situazione di bisogno, gli obiettivi assistenziali, le azioni, le prestazioni da attivare con il relativo costo, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti.

ART. 6) REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'Appaltatore deve utilizzare un sistema informatico per la rilevazione e la registrazione degli interventi di assistenza domiciliare, senza oneri a carico della Stazione appaltante o dell'utente e senza l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni di proprietà degli stessi, funzionante e operativo dalla data di avvio del servizio, secondo quanto indicato all'art. 8 del capitolato allegato.

ART. 7) PRESENTAZIONE DEI RICORSI AL GIUDICE TUTELARE PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. In conformità al procedimento descritto all'art. 9 del capitolato allegato, l'Appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, presenta il ricorso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vicenza per la nomina dell'Amministratore di sostegno e provvede agli adempimenti necessari per la conclusione del relativo procedimento. Per l'attività di cui al presente articolo, sarà riconosciuta all'Appaltatore una quota forfettaria di € 40,00 (quaranta/00) per ogni ricorso concluso con la nomina dell'Amministratore di sostegno definitivo, oltre al rimborso delle spese vive anticipate per l'attività (marche da bollo, notifiche ecc...).

ART. 8) ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio oggetto del presente contratto, potrà essere richiesto per ogni giorno della settimana compreso il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per le 52 settimane dell'anno, presso il domicilio dell'utente, con le modalità previste dall'art. 10 del capitolato allegato.

ART. 9) PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto di contratto, mediante propri operatori in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

Lo stesso ha altresì fornito alla Stazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività, con le relative qualifiche. Nessun rapporto di lavoro verrà ad instaurarsi tra la Stazione appaltante e il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

2. L'Appaltatore ed il proprio personale si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati trattati, venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, conformandosi alla normativa vigente in materia di privacy. E' fatto divieto all'Appaltatore e al personale impiegato nel servizio, di ricevere dall'utenza qualsiasi tipo di compenso relativo ai servizi resi in relazione al presente appalto.

3. Il Coordinatore dell'Appaltatore, come previsto all'art. 6 del capitolato allegato, ha il compito di dare esecuzione alle prestazioni assistenziali previste dal P.A.I., risponde della completa realizzazione del servizio affidato, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di tenere il

collegamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) incaricato, con il quale concorderà incontri periodici di verifica sull'andamento complessivo del servizio. Per l'attività di Coordinatore, sarà riconosciuto un monte ore non superiore alle 18 ore settimanali. Le prestazioni specifiche richieste sono elencate al citato art. 6.

ART. 10) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, verso il proprio personale dipendente, deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'art. 12 del capitolato allegato. Con P.G.N. 158170 del 30 settembre 2024, l'Appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Settore "Cooperative Sociali".

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Al fine di promuovere l'attività occupazionale, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore nel "Progetto di Assorbimento del Personale" presentato in sede di gara, ha espresso l'intenzione di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale con funzione operativa già operante alle dipendenze della Società uscente.

4. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 del D.Lgs. 36/2023, lo stesso si impegna ad assicurare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile ed una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile, per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999, come indicato all'art. 12 del capitolato allegato.

5. Sono, infine, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento e quelli elencati all'art. 13 del capitolato allegato.

ART. 11) DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione delle condizioni locali, generali, particolari e contrattuali che possono influire sull'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto e di ritenere il prezzo offerto equo e remunerativo.

2. Al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), l'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12) MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante potrà effettuare, nei tempi, forme e modalità di cui all'art. 14 del capitolato allegato, controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio e la piena rispondenza e conformità delle attività alle prescrizioni, condizioni e termini stabiliti dal presente contratto.

ART. 13) PAGAMENTI E CORRISPETTIVI

1. Il servizio oggetto del presente contratto, è stato finanziato in parte con fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante ed in parte con contributi regionali/statali.

2. Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore, a seguito di presentazione di relative fatture, sarà erogato secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art. 15 del capitolato allegato.

3. Le fatture suddette dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della L. 244/2007 e s.m.i., del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014.

ART. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell' art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall' art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, per il presente contratto di servizi, il codice CIG B1DAFD77B8 ed il codice CUP B91H23000180001.

La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare i codici sopraindicati e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i., si obbliga ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola della tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di competenza della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le fatture ed ogni richiesta di pagamento al Comune di Vicenza dovranno riportare il codice IPA K8BJL1, il codice CIG B1DAFD77B8 ed il codice CUP B91H23000180001, l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment), ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico, ed essere indirizzate al Settore "Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità" del Comune stesso.

ART. 15) PENALITA', RISOLUZIONE, RECESSO DEL CONTRATTO

1. Per i fatti, le inadempienze o il mancato rispetto delle norme contrattuali,

la Stazione Appaltante può applicare le penalità di cui all'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, come indicato all'art. 16 del capitolato allegato.

2. La Stazione Appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto nei casi indicati dall'art. 17 dello stesso capitolato allegato.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte dell'Appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che - pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammintrasp/trasparente.php/disposizioni_generali/atti_generali.

3. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, come indicato all'art. 18 del capitolato allegato.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 16) SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore ed il proprio personale, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali, si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; lo stesso, come indicato all'art. 19 del capitolato allegato, ha già comunicato con nota P.G.N. 158170 del 30 settembre 2024 il nominativo del proprio "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione".

2. Per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Comune di Vicenza, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara che non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

ART. 17) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore per qualsiasi motivo di cedere in tutto o in parte il presente contratto, a pena di nullità

2. Inoltre, ai sensi del medesimo art. 119 del D.Lgs. 36/2023, come indicato all'art. 20 del capitolato allegato, non è ammesso il subappalto del servizio a causa della specificità del medesimo, il quale è rivolto ad utenti fragili e quindi richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

ART. 18) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016,

"REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI".

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-ai-sensi-dell-art.-13-del-Regolamento-UE-679-2016-Regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ed-obblighi-del-Contraente> che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ART. 19) GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto indicato all'art. 23 del capitolato allegato, l'Appaltatore ha regolarmente prestato e consegnato alla Stazione Appaltante apposita garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 2121883 e relativa appendice n. 1, emesse il 9 ed il 10 ottobre 2024 da REVO Insurance S.p.A., Agenzia Howden Assiteca S.p.A. – Milano, fino alla concorrenza di € 148.061,75 (centoquarantottomilasessantuno/75).

2. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

3. La suddetta garanzia cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 20) RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivati da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni, con l'obbligo di tenere indenne e sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi e/o conseguenti alla gestione del servizio.

2. A tal fine, secondo quanto indicato all'art. 22 del capitolato allegato, l'Appaltatore ha già stipulato apposita assicurazione RCT/RCO mediante polizza n. 731180216 (ex 00054732300219), emessa in Verona il 27

settembre 2024 da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa,

Agenzia di San Bonifacio (VR) – 000547, con i massimali così ripartiti:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.): € 10.000.000, 00 (diecimilioni/00) per ogni sinistro, con il limite € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona deceduta o ferita e per danni a cose,

- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): € 10.000.000, 00 (diecimilioni/00) per ogni sinistro, con il limite € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni persona deceduta o ferita e per danni a cose.

3. La Stazione Appaltante, nella persona della dott.ssa Micaela Castagnaro, dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge e di capitolato.

4. La suddetta polizza, per quanto riguarda il servizio in oggetto, cesserà di avere effetto solo al termine del presente contratto, previa formale liberatoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 21) SEDE OPERATIVA

Onde agevolare l'esecuzione del presente contratto e favorire i diretti rapporti con la Stazione Appaltante, l'Appaltatore, come indicato all'art. 24 del capitolato allegato, ha individuato, come comunicato con nota P.G.N. 158170 del 30/09/2024, la sede operativa del servizio a Vicenza in Via Prandina n. 8.

ART. 22) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Bertilla Rigon. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Francesca

Zamperetti.

ART. 23) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto, allegato sub lett. A) al presente contratto, al bando/disciplinare di gara ed all'offerta tecnica presentata, che si considerano allegate al presente contratto, ancorchè non materialmente unite al medesimo, ma depositate agli atti della Stazione Appaltante, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, al Codice Civile, ai Regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme legislative e regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 24) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/369058> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 25) CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà

competente il Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

2. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 215 e ss. del D.Lgs. 36/2023, l'appalto in oggetto prevede la costituzione obbligatoria del "Collegio Consultivo Tecnico"; concordemente escludono che il CCT possa, relativamente all'appalto in oggetto, adottare determinazioni aventi natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.

L'efficacia di lodo contrattuale delle pronunce del CCT. è da intendersi esclusa anche per l'ipotesi di cui all'art. 216, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 26) INFORMAZIONE ANTIMAFIA

L'informazione antimafia liberatoria provvisoria, richiesta ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DL n.76/2020, convertito in Legge 120/2020, inerente la Società COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO, con sede legale in San Bonifacio (VR), via Mazzini n. 15, codice fiscale e partita I.V.A. 01843260231, acquisita presso Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), competente la Prefettura di Verona, richiesta con prot. n. 73973 del 9 agosto 2024, è pervenuta nella stessa data con esito negativo. Si procede pertanto ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, alla stipulazione del contratto sottoposto a condizione risolutiva.

ART. 27) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fa parte integrante del presente contratto, allegato sub lett. "A", che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:

- il capitolato speciale d'appalto.

2. Fanno, invece, parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma

depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- il bando e il disciplinare di gara del 28 maggio 2024,

- l'offerta economica presentata in sede di gara,

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore, della quale si

considera integralmente riportata la "RELAZIONE TECNICA/PROGETTO

TECNICO", per costituirne vincolo contrattuale,

- il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale.

ART. 28) TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente contratto sono a totale

carico dell'Appaltatore. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai

sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Ai soli fini fiscali

e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 2.115.167,80

(duemilionicentoquindicimilacentosessantasette/80); poiché tale importo è

soggetto all'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. L'Imposta sul Valore

Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Le Parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Del presente contratto, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia

fiducia su dieci fogli, di cui occupa diciotto facciate e parte della

diciannovesima facciata, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai

Signori comparenti, i quali lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono,

apponendo la firma digitale.

Il Dirigente: dott.ssa Micaela Castagnaro

Per l'Appaltatore: signor Fabio Piubello

Il Segretario Generale: dott.ssa Stefania Di Cindio



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO 01.07.2024 – 31.12.2026

Art. 1 – Oggetto e luogo dell'appalto

Il servizio di assistenza domiciliare, oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, consiste nell'insieme delle prestazioni di natura socio-assistenziale, svolte prevalentemente a domicilio, rivolte a persone che si trovano in situazione di difficoltà per la perdita parziale dell'autonomia. Gli obiettivi sono il miglioramento della qualità di vita ed il benessere della persona assistita e della sua famiglia, al fine di ritardare il più possibile o evitare l'istituzionalizzazione.

Gli utenti del servizio sono, principalmente, persone anziane e/o adulte non autonome, residenti nel Comune di Vicenza.

Sono, altresì, utenti del servizio i beneficiari delle misure previste nel "Piano di interventi per utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà", così come indicato nella nota prot. n. 1033/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'annualità 2022 (CUP B91H23000180001).

In particolare, le tipologie di prestazioni richieste sono le seguenti:

- prestazioni di collaborazione familiare da realizzarsi da parte di personale generico;
- prestazioni di assistenza domiciliare da realizzarsi da parte di personale in possesso del titolo di operatore socio sanitario;
- prestazioni di coordinamento con i servizi comunali, socio-sanitari e specialistici, laddove richiesto dal committente.

Ai sensi dell'art.58., co. 2, Dlgs 36/2023, si precisa che il presente affidamento avviene in lotto unico in quanto l'unitarietà delle prestazioni crea la possibilità di ottimizzare e rendere flessibili le risorse ed integrare i livelli di prestazioni.

Il CPV dell'appalto è **85312000-9** "servizi di assistenza sociale senza alloggio".

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata del presente appalto, viste le specifiche esigenze di continuità e stabilità del servizio, è individuata per il periodo di **30 mesi**, con decorrenza presumibilmente dal 01.07.2024 e, comunque, dalla data effettiva di consegna del servizio da far risultare mediante apposito verbale sottoscritto dalle parti.

L'avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del D.lgs 36/2023, previa costituzione di garanzia definitiva e presentazione delle polizze assicurative previste dal presente capitolato.

Il comune di Vicenza si riserva di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del Dlgs 36/2023, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 30 mesi, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, ai sensi dell'art. 120, co. 11, del D.lgs 36/2013 è prevista un'opzione di proroga fino ad un periodo di 3 mesi che potrà essere attivata dalla Stazione Appaltante per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto



all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto.

Art. 3 – Importo stimato dell'appalto

Il fabbisogno stimato di servizio, per la durata di 30 mesi, è stato quantificato in:

- n. **70.000** ore di prestazioni di assistenza domiciliare (SAD), con una base d'asta calcolata in € **22,00/ora**
- n. **24.000** ore di prestazioni di collaborazione familiare (COLF), con una base d'asta calcolata in € **20,43/ora**
- n. **2.340** ore di prestazioni di coordinamento, con una base d'asta calcolata in € **24,69/ora**.

Gli importi orari posti a base di gara comprendono i costi della manodopera, stimati in complessivi € **1.989.039,00**, calcolati sulla base dei costi delle figure professionali richieste sulla base del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oltre alle spese generali e di gestione (a titolo esemplificativo: spese di gestione amministrativa, contabile, materiale d'uso..).

L'importo stimato dell'appalto, quale corrispettivo per le prestazioni indicate nel presente capitolato è determinato in € **2.117.094,60 - IVA esclusa**.

L'importo massimo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Dlgs 36/2023, tenuto conto delle eventuali opzioni (c.d. quinto d'obbligo, rinnovo e proroga tecnica) è pari a € **4.869.317,58**, IVA esclusa, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
Prestazioni di collaborazione familiare (costo figura professionale B1)	490.320,00
Prestazioni di assistenza domiciliare (costo figura professionale C1)	1.540.000,00
Prestazioni di coordinamento (costo figura professionale D2)	57.774,60
A) Totale importo soggetto a ribasso	2.088.094,60
<i>Oneri non soggetti a ribasso:</i>	
Interventi di risanamento abitativo	5.000,00
Presentazione ricorsi al G.T. per nomina amministratori di sostegno	4.000,00
Rimborsi chilometrici per trasporto utenti	20.000,00
B) Totale importi non soggetti a ribasso	29.000,00
C) Totale importo appalto al netto di IVA (A+B)	2.117.094,60
Importo opzione rinnovo contrattuale	2.117.094,60
Importo opzione (c.d. quinto d'obbligo) art. 120, co. 9, Dlgs 36/2023	423.418,92
Importo opzione proroga tecnica	211.709,46
D) Totale importo opzioni	2.752.222,98
E) Importo massimo globale stimato dell'appalto (A+C)	4.869.317,58



Il presente appalto è “*a misura*” e non “*a corpo*” e, pertanto la somma posta a base di gara è meramente presuntiva fino al massimo delle ore annue indicate nel presente capitolato. Saranno remunerate esclusivamente le ore di servizio autorizzate dalla Stazione Appaltante ed effettivamente erogate. In nessun caso l'aggiudicatario potrà richiedere di essere remunerato per un monte ore minimo.

I prezzi unitari di aggiudicazione per ciascuna delle prestazioni saranno determinati dalla percentuale di ribasso praticata dall'impresa aggiudicataria. I prezzi aggiudicati compensano l'appaltatore di tutti gli oneri impostigli e di tutto quanto occorrente per lo svolgimento del servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tali prezzi sono da ritenersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto e comprensivi di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 4.

Art. 4 – Revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, decorso un anno dalla data di avvio del servizio. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale calcolato dall'Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi). Tale revisione esclude ogni altro adeguamento dei prezzi anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva e viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e motivata della parte interessata, a seguito di istruttoria da parte del committente.

Art. 5 - Prestazioni da erogare

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di natura socio-assistenziale erogate tramite figure professionali qualificate a persone anziane che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva o a persone adulte in condizioni di inabilità, tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale. Il servizio favorisce la permanenza della persona non autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale con l'obiettivo di un miglioramento della qualità della vita, per evitare o ritardare il ricovero in strutture sanitarie o assistenziali. Il servizio è altresì finalizzato alla dimissione ospedaliera protetta a domicilio della persona non autosufficiente, secondo un progetto integrato con i servizi sanitari dell'Azienda Ulss nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).

Il Servizio può essere attivato anche nell'ambito di un progetto personalizzato in favore di nuclei familiari con minori, ove i servizi sociali e socio-sanitari riscontrino la necessità di integrare le cure genitoriali.

La tipologia delle prestazioni, la misura, la frequenza degli accessi al domicilio e la ripartizione dei costi sono definiti nel P.A.I. (Piano Assistenziale Individualizzato), definito dal Servizio Sociale professionale in accordo con l'utente e/o con chi ne cura gli interessi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo priorità di intervento, così come previsto dal Regolamento delle Prestazioni e dei Servizi Sociali (Delibera del Consiglio Comunale 16/2018).



Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende prestazioni finalizzate all'assistenza dell'utente, prestazioni riferite all'igiene ambientale e interventi diretti alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

1. cura della persona:

assistenza nell'igiene personale quotidiana, assistenza all'incontinente, bagno o doccia, lavaggio capelli, cura ordinaria di piedi e mani, igiene della persona allettata, vestizione, assistenza nell'assunzione dei pasti e controllo della dieta, assistenza nell'uso dei servizi igienici

2. prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione:

misure di prevenzione delle lesioni da decubito, assistenza per la corretta assunzione delle terapie farmacologiche con supervisione medico-infermieristica, misurazione della temperatura corporea e dei valori pressori, utilizzo degli ausili prescritti.

3. mobilitazione:

aiuto nella deambulazione con o senza ausili, trasferimento letto-poltrona della persona non autosufficiente, posizionamento e mobilitazione dell'allettato

4. cura dell'ambiente domestico:

pulizia ordinaria dell'alloggio, cambio biancheria; igiene degli indumenti effettuata a domicilio o presso le strutture attrezzate; acquisti ordinari; spesa per la corretta alimentazione anche con l'utente al seguito; piccola manutenzione domestica.

5. risanamento abitativo: interventi straordinari in abitazioni con accumulo di masserizie e/o con gravi criticità igieniche, causati da persone in situazione di disagio. Gli interventi di risanamento abitativo consistono nella pulizia a fondo dell'abitazione, smaltimento di rifiuti ordinari e straordinari, disinfestazioni. Per tali interventi l'appaltatore potrà avvalersi di ditte specializzate. Per questa tipologia di prestazioni sarà effettuata una specifica pianificazione degli interventi necessari e definito il relativo preventivo dei costi.

6. accompagnamento dell'utente: per piccole commissioni e per l'accesso agli uffici e ai servizi, accompagnamento e trasporto in ambito comunale e limitrofo per raggiungere strutture socio-sanitarie, per visite mediche e per terapie, mettendo a disposizione l'auto propria o dell'appaltatore, nell'ambito delle finalità previste dal P.A.I. e in via residuale rispetto alle attività di accompagnamento eventualmente assicurate dalle associazioni di volontariato.

7. prestazioni di sostegno e di segretariato sociale:

interventi che favoriscono il rapporto della persona non autonoma con le agenzie aggregative e socio-assistenziali del territorio, assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative e previdenziali attraverso il contatto con gli enti preposti, sostegno all'utente portatore di disagio e di problemi di adattamento sociale nella pianificazione degli impegni della vita quotidiana, informazione e orientamento al caregiver e alla famiglia sulla rete dei servizi socio-sanitari per l'accesso alle prestazioni e agli ausili.

8. integrazione e collaborazione con il Servizio Sociale Comunale e con altri Servizi:

partecipazione del Coordinatore dell'appaltatore e degli Operatori incaricati agli incontri di presentazione e monitoraggio del P.A.I., riconoscendo un monte ore complessivo non superiore alle 5 ore mensili per operatore; collaborazione con le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie operanti nei servizi specifici (MMG, ospedale, salute mentale, handicap, SERD, cure palliative, area minori); attivazione delle risorse territoriali a favore dell'utenza in carico.



Le attività previste al punto 4 e 6 sono rese da personale generico, le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 sono rese da personale in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Le prestazioni attribuibili al collaboratore familiare possono essere eseguite da un OSS, qualora il PAI preveda espressamente la necessità di un operatore qualificato in relazione ai bisogni dell'utente. Non è ammessa invece la sostituzione dell'Operatore Socio Sanitario con personale di qualifica inferiore.

Art. 6 - Coordinatore

Il Coordinatore dell'Appaltatore ha il compito di dare esecuzione alle prestazioni assistenziali previste dal P.A.I. predisposto dall'Assistente sociale competente e autorizzato dal Direttore del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità o suo delegato. Il Coordinatore pianifica gli interventi nella misura e nell'articolazione oraria prevista e monitora la completa esecuzione degli stessi, coordina gli Operatori organizzando per quanto possibile la loro attività in équipe operanti nel territorio di ogni Centro di Servizio Sociale Territoriale (CSST); segnala tempestivamente all'Assistente sociale competente ogni variazione significativa dello stato di salute psico-fisica e relazionale della persona assistita, per collaborare all'aggiornamento del progetto assistenziale o per consentire l'adozione sollecita di misure assistenziali integrative.

Il Coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato e dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere il collegamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) incaricato, con il quale concorderà incontri periodici di verifica sull'andamento complessivo del servizio. Per l'attività di Coordinamento **sarà riconosciuto un monte ore settimanale non superiore alle 18 ore settimanali.**

Il Coordinatore del servizio dovrà possedere il titolo di studio di assistente Sociale con un'esperienza, di durata almeno biennale, nel coordinamento di servizi di assistenza o nell'organizzazione di attività assimilabili a quelle previste dal presente Capitolato.

Le prestazioni richieste sono le seguenti:

- partecipazione agli incontri di presentazione dei PAI e alle verifiche periodiche;
- responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali e organizzativi;
- sostituzione tempestiva del personale temporaneamente assente, assicurando la continuità dell'intervento e il minor turn over possibile;
- reperibilità (anche nei giorni di sabato, domenica e festivi) per l'attivazione di servizi urgenti;
- riferimento per le procedure previste dal Committente nelle situazioni di rischio, emergenza o di protezione civile (es.: emergenze sanitarie, climatiche o ambientali);
- programmazione ed esecuzione dei servizi aggiuntivi o delle prestazioni migliorative eventualmente indicati nell'offerta tecnica;
- raccordo con gli uffici preposti per la gestione amministrativa e contabile (rendicontazione, fatturazione);
- riferimento per eventuali reclami da parte dell'utenza o problemi organizzativi che dovranno essere prontamente comunicati al D.E.C.



Art. 7 - Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) - attivazione e svolgimento del servizio

A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'Assistente sociale predispone il P.A.I. in accordo con il diretto interessato, con il suo rappresentante legale o con chi ne cura gli interessi. Nel P.A.I. vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi assistenziali, le azioni, le prestazioni da attivare con il relativo costo, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti. Il P.A.I. ha scadenza di norma annuale ed è eventualmente rinnovabile. L'ammissione al servizio è disposta con provvedimento del Direttore del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, lavoro e Pari Opportunità o suo delegato, su istanza del diretto interessato, tenuto conto dell'istruttoria sociale e amministrativa e delle disponibilità di bilancio e viene formalmente comunicata all'utente o a chi ne cura gli interessi.

Il Comune svolge le funzioni di valutazione e di verifica complessiva del servizio rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato mentre la pianificazione e la gestione delle prestazioni è di competenza dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere eseguito nell'ambito del territorio comunale di Vicenza, fatta eccezione per i servizi di trasporto in territori limitrofi al Comune di Vicenza, che devono essere preventivamente autorizzati.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare **saranno richieste ordinariamente con un preavviso di tre giorni**, ad eccezione dei casi giudicati dal Comune di particolare urgenza, per i quali la richiesta dovrà essere soddisfatta entro il giorno successivo. Nel computo di tali termini non sono compresi il sabato e la domenica.

Il monte ore di prestazione riconosciuto a ciascun utente dovrà avere la preventiva autorizzazione del Comune; tale autorizzazione, e ogni successiva modifica che comporti l'aumento delle ore di servizio assegnate, viene comunicata al coordinatore dell'appaltatore.

Le prestazioni offerte dall'appaltatore dovranno tener conto dell'esigenza di continuità del rapporto operatore –utente, con particolare attenzione alla riduzione del turn over degli operatori e alla polivalenza degli interventi. In tal senso ogni PAI che prevede il concorso di più operatori domiciliari, definibile pertanto PAI complesso, dovrà prevedere un OSS responsabile del caso, che avrà la funzione di referente dell'Assistente sociale per la gestione ordinaria del progetto. In particolare, l'OSS responsabile del PAI ha il compito di aggiornare l'Assistente Sociale, segnalare eventuali situazioni che impediscono od ostacolano la realizzazione pratica del progetto (es.: variazioni personali e familiari del beneficiario; variazioni nell'articolazione dell'orario e rimodulazione delle prestazioni), nonché comunicare prontamente i ricoveri, le assenze, gli eventuali trasferimenti di domicilio dell'utente. Nell'ambito dei P.A.I. complessi sono compresi i progetti assistenziali destinati alle dimissioni ospedaliere protette, che costituiscono un Leps (Livello essenziale delle prestazioni sociali) e che richiedono interventi di cura qualificati e coordinati a favore dell'assistito, volti a contenere il rischio di riospedalizzazione precoce.

La fase esecutiva di ogni P.A.I. dovrà essere documentata da un diario degli interventi e delle osservazioni valutative dell'OSS per ciascun utente del servizio, reso disponibile dall'Appaltatore per la consultazione degli Assistenti sociali, anche tramite applicativi Web.

Nel caso in cui si renda necessario un turn over degli operatori, l'appaltatore dovrà curare l'adeguato passaggio delle consegne tra gli stessi. L'appaltatore, qualora rilevi nel corso dell'operato particolari situazioni di degrado o di rischio sociale oppure accerti un rifiuto da parte



dell'utente delle prestazioni programmate a suo favore, ha l'obbligo di segnalare all'Assistente sociale referente quanto rilevato.

Qualora un intervento programmato non possa essere effettuato per il rifiuto ingiustificato o qualora l'utente, senza preavviso, sia assente nell'orario stabilito per la prestazione, l'appaltatore deve informare tempestivamente il servizio sociale per gli interventi di competenza. In tal caso, al posto dell'orario autorizzato, verrà riconosciuto un indennizzo pari a 30 minuti del costo orario, solo a fronte dell'immediata comunicazione, via e-mail, nella stessa giornata dell'evento, al CSST di riferimento.

Attivazione degli interventi di risanamento abitativo.

Qualora si renda necessaria l'attivazione di un intervento di cui all'art. 5, punto 5), l'assistente sociale competente definisce, in collaborazione con il coordinatore dell'appaltatore, natura, tipo ed entità del servizio. L'appaltatore invia al Comune di Vicenza il preventivo di spesa entro il termine massimo di 8 giorni dalla data in cui viene definito il tipo di intervento richiesto. Gli interventi vanno attuati entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. In caso di documentata urgenza, il termine per l'invio del preventivo si riduce a 5 giorni e quella per realizzazione dell'intervento a 7 giorni.

Gli interventi di risanamento abitativo saranno liquidati all'appaltatore nella misura del preventivo autorizzato.

Fornitura materiali per l'espletamento del servizio

L'appaltatore si obbliga a fornire agli operatori dei servizi domiciliari vestiario, DPI e gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni richieste, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.

Di norma per gli interventi che richiedono la cura dell'igiene della casa e/o della persona, il materiale di consumo necessario sarà disponibile presso il domicilio dell'utente. Qualora, in situazioni di particolare disagio certificate dai CSST (Centri Servizi Sociali Territoriali) l'utente non disponesse di tale materiale, lo stesso deve essere fornito a cura dell'appaltatore.

Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'appaltatore si obbliga a fornire il materiale di protezione a perdere.

Autoveicoli e dotazioni di servizio

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere dotato di autoveicoli messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria per l'eventuale trasporto di utenti o, in alternativa, di auto propria autorizzata dall'aggiudicatario. Tali veicoli dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e in regola con le norme antinquinamento vigenti nel territorio di svolgimento del servizio.

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e dispositivi necessari /utili per la massima sicurezza dell'utente.

Tutti i veicoli utilizzati dovranno avere idonea copertura assicurativa per i danni a carico dei Terzi trasportati, nonché dell'autista. L'aggiudicatario sarà responsabile per tutti i danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento dell'accompagnamento o a cause ad esso connesse e conseguenti.

L'aggiudicatario deve, altresì, dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento contenente *nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza*. I lavoratori sono tenuti ad esporla o comunque, trattandosi di servizi alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo o vigilanza.



Art. 8 - Registrazione degli interventi di assistenza domiciliare

L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare un sistema informatico per la rilevazione e registrazione degli interventi di assistenza domiciliare senza oneri a carico del Comune o dell'utente e senza l'utilizzo di strumentazioni o dotazioni di proprietà degli stessi, funzionante e operativo dalla data di avvio del servizio.

Lo stesso dovrà essere adeguato, entro e non oltre tre mesi, al fine di garantire l'integrazione con il gestionale utilizzato dal committente.

Il sistema dovrà consentire la registrazione degli interventi giornalmente svolti con riferimento a ciascun utente, alla tipologia della prestazione e al minutaggio della stessa.

L'Appaltatore utilizzerà il portale di accesso ai servizi sociali messo a disposizione dal Comune di Vicenza per accedere ai dati degli utenti e alle modalità di erogazione dei servizi da attivare sul quale caricherà mensilmente a consuntivo i file di rendicontazione dell'attività svolta.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare con il Comune di Vicenza per la corretta e completa digitalizzazione delle procedure cui il contratto si riferisce anche a seguito delle future evoluzioni della piattaforma software attualmente in uso.

Art. 9 – Presentazione dei ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina dell'Amministratore di Sostegno

Il Comune di Vicenza, secondo quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, promuove ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone fragili sole o con rete familiare non attivabile, in carico al Servizio Sociale, che necessitano di adeguate tutele per l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di patologie di ordine fisico, psichico o cognitivo, anche transitorie. L'Assistente sociale verifica lo stato di bisogno della persona fragile e istruisce il ricorso. L'Appaltatore, su richiesta del Committente, presenta il ricorso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Vicenza, provvede alla notifica dello stesso nei termini di legge, ritira le relate di notifica e le consegna alla Cancelleria per l'udienza, anticipa le spese amministrative, per le marche da bollo e per le notifiche, soggette a successivo rimborso da parte del Committente su presentazione di rendicontazione corredata da documentazione giustificativa. Per l'attività di cui al presente articolo sarà riconosciuto una quota forfettaria di € 40,00 per ogni ricorso concluso con la nomina dell'AdiS definitivo.

Art. 10 - Orario di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare e utilizzo dei mezzi di trasporto

Il servizio potrà essere richiesto per ogni giorno della settimana compreso il sabato ed i giorni festivi **dalle ore 6.00 alle ore 22.00**, per le 52 settimane dell'anno, presso il domicilio dell'utente con le modalità previste dal presente capitolato. In casi di emergenza il servizio potrà essere richiesto in orario tardo serale o notturno o per una fascia oraria estesa. Per il servizio svolto nei giorni festivi o in orario notturno sarà corrisposta la relativa tariffa diurna maggiorata.

L'ora di prestazione è da considerarsi al netto del tempo necessario agli operatori per raggiungere il domicilio dell'utente ed è compensata all'aggiudicatario nell'importo orario di aggiudicazione con divieto assoluto di ogni transazione economica tra operatore e utente/familiare/convivente.



L'eventuale utilizzo dei mezzi di trasporto, propri dei prestatori di lavoro o dell'appaltatore, di cui all'art. 7, per il solo trasporto dell'utente, ove previsto dal P.A.I. per le funzioni indicate all'art 5 punto 6, verrà rimborsato in misura pari ad 1/5 del prezzo medio del carburante per chilometro effettuato, con riferimento alle vigenti tabelle ACI.

Il servizio di trasporto con operatore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Servizio sociale territoriale competente, che attesterà la lunghezza dei percorsi necessari all'espletamento del servizio.

L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, preventivamente autorizzato dal servizio sociale territoriale per il trasporto degli assistiti, verrà rimborsato in misura pari al costo del biglietto.

Art. 11 - Personale impiegato nel servizio

Il servizio sarà svolto dall'appaltatore mediante proprio personale in possesso dei requisiti formativi e professionali adeguati a svolgere le prestazioni richieste.

Gli operatori devono essere in possesso di adeguate capacità relazionali, disponibili alla flessibilità d'orario e tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti ed effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza.

Gli operatori devono mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbiamo avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando vincolati al segreto professionale.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire con personale adeguato, per numero e qualifica, in relazione alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni contrattuali del servizio, alle condizioni dell'offerta tecnica e alla dimensione dell'utenza.

In particolare, l'appaltatore dovrà impiegare:

- per l'espletamento delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui all'art. 5, punti 1,2,3,7 e 8: operatori socio-sanitari in possesso del titolo di "Operatore Addetto all'Assistenza" conseguito in base ai corsi organizzati /autorizzati dalla Regione Veneto, come previsto dalla legge regionale n. 20/2001 o equipollenti se di altre Regioni o Stati Europei.
- per l'espletamento delle prestazioni di collaborazione familiare di cui all'art. 5, punti 4 e 6: operatori generici per i quali non è richiesto il possesso di una qualifica particolare ma le conoscenze e le competenze tecniche finalizzate al corretto svolgimento delle prestazioni.

Per tutti gli operatori sono richiesti inoltre:

- a) idoneità psico-fisica alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
- b) buona conoscenza e padronanza della lingua italiana al fine di consentire l'efficace comunicazione con gli utenti del servizio.

L'appaltatore dovrà fornire al Responsabile Unico del Progetto e/o al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica, nonché di provvedere all'aggiornamento di detto elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive.



L'appaltatore deve garantire la continuità del servizio, senza alcuna interruzione, assicurando la tempestiva sostituzione degli operatori titolari in caso di loro assenza e del necessario passaggio di consegne.

Lo stesso si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità dei servizi, l'appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di turn over degli operatori. L'appaltatore si impegna in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs 81/2008 e s.m.i., il soggetto aggiudicatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto. La formazione deve avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, durante tutta la vigenza del contratto. Prima di prendere servizio il personale dell'appaltatore viene edotto – anche con consegna di circolari comunali – sul Codice di Comportamento approvato dal Comune, in quanto lo stesso si intende esteso anche ai dipendenti di soggetti concessionari o appaltatori dei servizi.

Art. 12 – Personale e obblighi derivanti – clausole sociali

Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”*. Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza. L'aggiudicataria s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti



contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera. La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità. L'Operatore economico dovrà presentare un progetto di assorbimento quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le personale con disabilità o svantaggiate

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Art. 13 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- a) eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato e senza riserva alcuna;
- b) produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- c) garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- d) presentare, con cadenza semestrale, una relazione sintetica dell'andamento del servizio e annualmente il riepilogo consuntivo delle attività svolte, distinto per servizi e per CSST;
- e) realizzare ogni altra attività prevista nell'offerta tecnica presentata;
- f) comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;



- g) osservare, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Vicenza adottato con D.G.C. n. 16 del 28/01/2014. I sopracitati codici, consultabili sul sito del Comune di Vicenza [www.comune.vicenza](http://www.comune.vicenza.it), ex art. 2 DPR n. 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) dell'Ente;
- h) rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 06.11.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>) applicabili in via transitoria nelle more del suo rinnovo e compatibili con la tipologia del presente contratto - consultabili sul sito del Comune di Vicenza - e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti;
- i) non concludere o aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 14 - Monitoraggio e controllo da parte del committente

Il committente potrà effettuare - nei tempi, forme e modalità ritenute maggiormente efficaci - i controlli volti a verificare la regolare esecuzione del servizio e la piena rispondenza e conformità delle attività alle prescrizioni, condizioni e termini stabiliti dal presente capitolato, dal contratto e dall'offerta tecnica.

I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con il coordinatore dell'appaltatore.

Il committente potrà utilizzare inoltre dei questionari di gradimento al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni assistenziali svolte e fornire informazioni ed elementi utili per il miglioramento del servizio nel suo complesso.

Art. 15 – Pagamenti

Il Comune di Vicenza, a fronte della regolare esecuzione del servizio, corrisponderà all'aggiudicatario i corrispettivi risultanti dagli atti di gara in termini di tariffa oraria per ciascuna tipologia di prestazione.

Le tariffe orarie, come da offerta economica, sono comprensive di tutte le voci di costo necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi oggetto d'appalto. Per il servizio reso verrà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo calcolato sulla base dei prezzi contrattuali moltiplicati per il numero delle ore effettuate per ogni tipologia di prestazione.

Mensilmente l'appaltatore, entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, invierà al committente, al fine di consentire la verifica della regolarità tecnica:



- report con dati aggregati indicante le ore complessive di servizio erogato distinte per tipologia di prestazione e per CSST;

- report dettagliato, per ciascun CSST, delle ore di servizio svolte per ogni utente.

Successivamente alla verifica di regolarità tecnica, emetterà fattura elettronica intestata al Comune di Vicenza per il servizio svolto nel mese precedente.

L'appaltatore potrà rendicontare solo le ore relative agli interventi realizzati e preventivamente autorizzati dal committente. Per gli interventi di risanamento abitativo l'appaltatore emetterà specifica fattura per un importo pari al preventivo autorizzato, allegando alla fattura stessa i relativi giustificativi di quietanzati.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Dlgs 36/2023 ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

Il Comune di Vicenza, previa attestazione di conformità della prestazione, liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento, le fatture elettroniche emesse. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo alla presente gara, nonché l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" (Split payment), ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute vengono svincolate, in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità del servizio e acquisizione di DURC regolare.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, nonché in caso di inadempimento contributivo risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, co. 6, del Dlgs 36/2023.

Il committente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è soggetto agli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n.136 s.m.i. e dovrà comunicare al Comune di Vicenza, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.



Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (ATI o RTI) il committente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovrà indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Art. 16 - Inadempienze contrattuali e penalità

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, difformità da ogni prescrizione attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal committente, saranno comunicate all'appaltatore il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni nei termini assegnati. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni prodotte non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penale variabile – a seconda della gravità dell'infrazione – da € 100,00 a € 1.000,00. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penale viene raddoppiata.

Ai sensi dell'art. 126, co. 1, del Dlgs 36/2023, nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Per quanto riguarda il procedimento relativo all'applicazione delle penali si rinvia, per quanto compatibile, all'allegato II.14 al D.lgs 36/2023.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura dell'appaltatore nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte il servizio oggetto dell'appalto il committente ha facoltà di procedere diversamente- ed a proprie spese – alla continuazione del servizio incaricando altra ditta specializzata, anche ad un prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente ed imputando alla medesima la relativa spesa.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023.



Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali le seguenti fattispecie:

- gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al legale rappresentante della ditta appaltatrice;
- sospensione unilaterale, interruzione o mancato svolgimento delle prestazioni relative al servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- impiego di personale privo dei requisiti professionali previsti dal capitolato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti (comportamento scorretto, continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati, ..);
- violazioni dell'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori di quanto sopra indicato, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

Con la risoluzione del contratto sorge per il committente il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

Il committente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara.

Art. 18 - Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'*articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

Art. 19 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità

Contrà Busato 19 - 36100 Vicenza

tel. 0444 222520

mail: segreteria@direzioneservizisociali@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



L'appaltatore deve rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché adottare ogni cautela idonea a garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto al servizio, esonerando il committente da ogni responsabilità.

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Vicenza, prima dell'avvio del servizio, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste sorte durante l'esecuzione del servizio.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno del Comune di Vicenza e - intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso per l'espletamento del servizio - ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Comune di Vicenza, resta escluso l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 20 – Subappalto e cessione del contratto

Secondo quanto disposto dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto. Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto del servizio a causa della specificità del servizio in oggetto, il quale è rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali in qualità di responsabile

La stazione appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

La designazione è effettuata per iscritto con atto che specifica i compiti del responsabile. Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato sono dati personali, come tali soggetti all'applicazione del regolamento UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si obbliga a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute dal Titolare e ad integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare annualmente al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;



- in caso di incidente di sicurezza, si impegna a comunicare al Titolare quanto accaduto entro 36 ore, al fine di consentirgli di ottemperare agli obblighi sanciti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679. Qualora non disponga di tutte le informazioni relative all'incidente, è tenuto comunque a comunicare quanto di conoscenza, impegnandosi prontamente ad informare il Titolare di ogni nuova informazione acquisita nelle fasi successive;

- consente l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

E' fatto divieto all'aggiudicatario ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati da parte dell'appaltatore in qualità di responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare il servizio al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.

Art. 22 – Responsabilità e polizze assicurative

L'appaltatore è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenza nelle prestazioni, tenendo indenne e sollevato il Comune di Vicenza da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

L'appaltatore, pertanto, dovrà stipulare con primaria compagnia la seguente polizza:

1) polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) a copertura di eventuali danni (per morte/lesioni/danni a cose) cagionati a terzi, compresi gli utenti, e agli operatori, durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto. La polizza RCT/O deve prevedere i seguenti massimali minimi: € 4.000.000,00 unico per sinistro e annualità assicurativa.

La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall'appaltatore al Comune di Vicenza prima dell'avvio del servizio e le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al competente ufficio del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità del Comune alle relative scadenze.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri l'esistenza di polizze RCT/O, già attivate, aventi le medesime caratteristiche richieste per il presente appalto, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Le polizze assicurative richieste dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell'appalto, compresi eventuali rinnovo o proroga.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative, il risarcimento del danno sarà a carico dell'appaltatore.



Art. 23 - Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Per le modalità di costituzione e la relativa disciplina si rinvia integralmente alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Il committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 24 - Sede operativa

Onde agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'appaltatore ed il committente, l'appaltatore dovrà avere un ufficio operativo ubicato nel territorio del Comune di Vicenza.

Dovrà altresì attivare una segreteria con risposta telefonica di un operatore in funzione **dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì alla domenica**.

Art. 25 – Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Dlgs 36/2023 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese le imposte di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 26 - Responsabile unico del progetto

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la dott.ssa Bertilla Rigon, E.Q. del Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari Opportunità, email direzioneservizisociali@comune.vicenza.it.



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Art. 27 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni e circolari vigenti in materia, alle norme di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, al codice civile e ai Regolamenti del Comune di Vicenza.

Settore Servizi Sociali, Partecipazione, Lavoro e Pari opportunità

Contrà Busato 19 - 36100 Vicenza

tel. 0444 222520

mail: segreteria@comune.vicenza.it

pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it